CAPACCIONI IACONO ZINNI NOTAI
Via Morozzo della Rocca n. 6
20123 MILANO
Tel. 02 - 48008886
Via Acerbi n. 26
20022 CASTANO PRIMO (MI)

In carta libera ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017

Repertorio n. 171 Raccolta n. 101

Atto costitutivo di Fondazione di partecipazione Ente del Terzo Settore

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque il giorno ventitré del mese di luglio

23 luglio 2025

In Milano, nella casa in Via Morozzo della Rocca n. 6.

Dinanzi a me Dottor Gabriele Iacono, notaio in Cinisello Balsamo, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

alla presenza di:

- Parisi Anna Maria nata a Busto Arsizio il giorno 29 maggio 1961, residente a Milano, Via Broni n. 31 e
- Sotgiu Daniela nata a Milano il giorno 26 marzo 1972, residente a Milano Via Giambellino n. 98,

che intervengono al presente atto quali testimoni, avendo i requisiti di legge,

sono personalmente comparsi i signori:

- **VIECCA MAURIZIO** nato a Milano il giorno 15 aprile 1956, residente in Milano Via Correggio n. 11, codice fiscale VCC MRZ 56D15 F205V, il quale interviene al presente atto in proprio nonché in nome e per conto e, così, in rappresentanza:

* della fondazione **"UN CUORE PER MILANO"**, con sede in Milano Via Gian Antonio Boltraffio n. 7, codice fiscale 97353700152, Partita Iva 05701150962, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia in data 6 aprile 2004 al n. 2008, iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo n. MI – 1742467, essendo munito dei necessari poteri per quanto infra in forza del vigente statuto nonché in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione di detta fondazione in data 21 luglio 2025, come dichiara e garantisce;

* del signor **Viecca Edoardo**, nato a Milano il giorno 28 dicembre 1992, residente in Milano Via Lorenteggio n. 35, codice fiscale VCC DRD 92T28 F205I, quale procuratore in forza di procura speciale in data 22 luglio 2025 n. 170 di mio rep., che in originale qui si allega **sotto A)**;

- **DI CREDICO GERMANO** nato a Pescara il giorno 15 marzo 1960, residente in Milano Via Andrea Massena n. 10, codice fiscale DCR GMN 60C15 G482M;
- **VIECCA FEDERICO** nato a Milano il giorno 19 febbraio 1988, residente in Cremia Via Del Dossello n. 49, codice fiscale VCC FRC 88B19 F205A;
- **TODARO COSIMO DAMIANO** nato a Mottola il giorno 11 settembre 1985, residente in Limbiate Via Pusterla Margherita n. 32, codice fiscale TDR CMD 85P11 F784L;
- **AMBROSINO LUIGI** nato a Milano il giorno 8 novembre 1967,

Registrazione Telematica
Agenzia Entrate Milano DP II
Serie 1T - Numero: 81756
del 28/07/2025
Esatti € 200,00

residente in Milano Via Andrea Mantegna n. 4, codice fiscale MBR LGU 67S08 F205T;

- **FABBIANI FRANCESCO** nato a Bari il giorno 13 ottobre 1962, residente in Cernusco Sul Naviglio Viale Assunta n. 132, codice fiscale FBB FNC 62R13 A662W;

- **TARASCONI MASSIMILIANO SALVATORE MICHELE** nato a Sassari il giorno 11 aprile 1965, residente in Milano Via Vigevano n. 14, codice fiscale TRS MSM 65D11 I452E;

- **FOTI SANTO** nato a Milano il giorno 14 luglio 1973, residente in Segrate Via Borioli n. 21, codice fiscale FTO SNT 73L14 F205B;

- **CECI SILVIO** nato a Latiano il giorno 1 luglio 1965, residente in Milano Corso Vercelli n. 23, codice fiscale CCE SLV 65L01 E471Z.

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, persone tutte di cittadinanza italiana,

convengono e stipulano quanto segue:

1) La fondazione UN CUORE PER MILANO, come sopra rappresentata, il signor VIECCA MAURIZIO, il signor VIECCA EDOARDO, come sopra rappresentato, il signor DI CREDICO GERMANO, il signor VIECCA FEDERICO, il signor TODARO COSIMO DAMIANO, il signor AMBROSINO LUIGI, il signor FABBIANI FRANCESCO e il signor TARASCONI MASSIMILIANO SALVATORE MICHELE istituiscono, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito anche il "Codice del Terzo Settore"), una fondazione di partecipazione denominata

"**Fondazione Viecca un cuore per Milano ETS**"

(di seguito anche la "Fondazione").

È volontà dei comparenti qualificare la costituenda Fondazione quale Ente del Terzo Settore ai sensi e nel rispetto del Codice del Terzo Settore e delle altre norme di legge in materia.

2) La Fondazione si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a perseguire il bene comune in materia di tutela del diritto alla salute.

La Fondazione, svolgendo, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale di cui infra, persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- azione volontaria;
- erogazione gratuita di denaro, beni o servizi;
- mutualità in ambito socio sanitario;
- produzione, miglioramento di servizi e prestazioni in ambito socio-medico-sanitario,
- formazione e ricerca scientifica, universitaria e post universitaria, su specifici temi d'interesse socio sanitario, in presenza e online;
- organizzazione e gestione di attività culturali-artistiche

d’interesse medico scientifico o collaterali e a supporto della diffusione e promozione della cultura e di temi socio sanitari, in presenza e online;
- realizzazione, acquisto, vendita e gestione, nell’ambito del conseguimento dell’oggetto sociale, in proprio e/o per conto di terzi, di compendi immobiliari da destinarsi ad attività socio sanitarie ed ogni altra finalità di carattere residenziale, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, alloggi per il personale medico-sanitario, studentati, residenze sociali e protette, residenze post operazione per degenti e parenti;
- promozione e divulgazione di informazioni medico-sanitarie, sia in presenza che online, rivolte alla popolazione generale, con l’obiettivo di favorire la cultura della prevenzione, sensibilizzare sui corretti stili di vita e contrastare le insidie della disinformazione e della malasanità;
- promozione di iniziative e progetti di legge legati all’ambito socio sanitario.
La Fondazione, pertanto, non persegue alcuno scopo di lucro.
3) La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni ed in particolare quelli finalizzati alla promozione e tutela del diritto alla salute da parte del cittadino (attività prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
- ogni iniziativa finalizzata a coadiuvare la realizzazione dell’alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (attività prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), in particolare nel campo della sanità.
In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere “attività diverse” rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale. Tali “attività diverse” devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell’art. 6, c. 1 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'organo di amministrazione.
4) La Fondazione ha sede legale in Milano Corso Vittorio

Emanuele II n. 30 e sede operativa presso l'Ospedale Luigi Sacco, Reparto Cardiologia, a Milano, in Via Giovanni Battista Grassi n. 74.

5) La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

6) La Fondazione è partecipata dai soggetti che intervengono alla costituzione della stessa e dai soggetti che, successivamente, secondo lo Statuto e le norme di legge applicabili, sono ammessi a parteciparvi e fintanto che non si verifichi, ai sensi dello Statuto e delle norme di legge applicabili, una causa di cessazione della qualità di Partecipante.

La qualità di Partecipante è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione del Partecipante (o altre cause di cessazione previste dalle norme di legge applicabili).

I Partecipanti si articolano nelle seguenti categorie:

a) Partecipanti Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione;

b) Partecipanti Benemeriti, i quali sono i soggetti ammessi quali membri della Fondazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;

c) Partecipanti Ordinari, i quali sono i membri della Fondazione diversi dai precedenti.

La Fondazione presuppone la pluralità dei Partecipanti e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità dei Partecipanti è da considerarsi come una fattispecie di scioglimento della Fondazione.

7) Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione del valore di Euro 45.400 (quarantacinquemilaquattrocento).

I comparenti dichiarano di aver versato in denaro il suddetto patrimonio iniziale come segue:

- la fondazione UN CUORE PER MILANO, nella misura di Euro 45.000 (quarantacinquemila), come segue:

-- quanto ad Euro 40.000 (quarantamila) mediante bonifico bancario effettuato in data 21 luglio 2025 (TRN n. 030690330504321 2S93347333473IT)), tramite la banca Intesa Sanpaolo S.p.A., Filiale di Novate Milanese, Via Repubblica n. 80;

-- quanto ad Euro 5.000 (cinquemila) mediante bonifico bancario effettuato in data 22 luglio 2025 (TRN n. 399434603090326848016020 1600IT), tramite la Banca Sella Società Per Azioni, Sede di Biella Piazza Gaudenzio Sella n. 1;

- i signori VIECCA MAURIZIO, VIECCA EDOARDO, DI CREDICO GERMANO, VIECCA FEDERICO, TODARO COSIMO DAMIANO, AMBROSINO LUIGI, FABBIANI FRANCESCO e TARASCONI MASSIMILIANO SALVATORE MICHELE, nella misura di Euro 50 (cinquanta) ciascuno, mediante bonifico bancario dell'importo di Euro 400

(quattrocento) effettuato in data 21 luglio 2025 (TRN n. 08453023432556044832881328 80IT), tramite la banca BCC di Milano Società Cooperativa, Filiale di Cernusco Sul Naviglio Via Don Mazzolari n. 2.
I comparenti, in relazione ai suddetti versamenti, si rilasciano reciproca quietanza.
Ai sensi dell'articolo 16, comma 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020 s.m.i., i comparenti dichiarano e danno atto che la somma costituente il patrimonio iniziale della Fondazione è stata versata prima d'ora, in vista del presente atto, a mezzo dei sopra descritti bonifici bancari, sul conto corrente dedicato di me notaio, ai sensi dell'art. 1, comma 63, lettera b) della Legge n. 147/2013 s.m.i.. Di tale versamento è stato dato atto nel mio Registro delle Somme e dei Valori.
Detta somma, ai sensi del citato art. 16, comma 2 del D.M. n. 106/2020 s.m.i., verrà versata da me notaio alla qui costituita Fondazione dopo la sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
In relazione al procedimento di iscrizione della Fondazione qui costituita nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, stante il deposito - a mezzo dei sopra descritti bonifici bancari - delle somme di **denaro** costituenti il patrimonio iniziale della Fondazione sul mio conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 1, comma 63, lettera b) della Legge n. 147/2013 s.m.i., **per complessivi Euro 45.400** (quarantacinquemilaquattrocento), **io notaio attesto la sussistenza del patrimonio minimo richiesto dall'articolo 22, comma 4, del Codice del Terzo Settore**.
8) La Fondazione è retta dal presente atto costitutivo e dallo Statuto, che si allega al presente atto **sotto B)**, quale sua parte integrante e sostanziale.
Nello Statuto sono contenute le regole per il funzionamento dell'organo amministrativo, dell'organo di controllo e degli altri eventuali organi, per lo scioglimento e l'estinzione della Fondazione e tutte le altre regole relative al funzionamento della Fondazione stessa, richieste ai sensi di legge.
9) La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, che dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.
A comporre il primo Consiglio Direttivo, composto da 9 (nove) membri, in carica per i primi 3 (tre) esercizi, tutti domiciliati per la carica presso la sede legale, sono nominati:
- VIECCA MAURIZIO, sopra generalizzato, in qualità di

Presidente;
- VIECCA EDOARDO, sopra generalizzato, in qualità di Consigliere;
- DI CREDICO GERMANO, sopra generalizzato, in qualità di Vice Presidente;
- VIECCA FEDERICO, sopra generalizzato, in qualità di Consigliere;
- TODARO COSIMO DAMIANO, sopra generalizzato, in qualità di Consigliere;
- AMBROSINO LUIGI, sopra generalizzato, in qualità di Consigliere;
- FABBIANI FRANCESCO, sopra generalizzato, in qualità di Consigliere;
- TARASCONI MASSIMILIANO SALVATORE MICHELE, sopra generalizzato, in qualità di Consigliere;
- FOTI SANTO, sopra generalizzato, in qualità di Consigliere.

I membri del Consiglio Direttivo (compreso il signor Viecca Edoardo, come sopra rappresentato) dichiarano di accettare la carica e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratori della Fondazione, ai sensi del Codice del Terzo Settore, dell'art. 2382 del codice civile e delle norme di legge applicabili.

Il potere di legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio, è attribuito Presidente del Consiglio Direttivo.

10) La Fondazione è dotata di un Organo di Controllo, che dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

A comporre il primo Organo di Controllo, in composizione monocratica e in carica per i primi 3 (tre) esercizi è nominato quale Controllore Unico il signor CECI SILVIO, qui presente e sopra generalizzato, il quale dichiara:
- di accettare la carica;
- che non sussistono a suo carico cause di decadenza o di ineleggibilità a componente dell'organo di controllo della Fondazione, ai sensi del Codice del Terzo Settore, dell'art. 2399 del codice civile e delle norme di legge applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti professionali di cui agli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore e di cui alle norme di legge applicabili.

E' altresì nominata quale Controllore Supplente la signora D'ELIA DOMENICA, nata a Noci il giorno 1 marzo 1963, residente in Milano Viale Bacchiglione n. 2, codice fiscale DLE DNC 63C41 F915P, la quale ha già manifesto prima d'ora la propria disponibilità ad assumere il relativo incarico.

11) Agli organi della Fondazione spettano le attribuzioni ed i compiti previsti dallo Statuto come sopra allegato al

presente atto sotto "B".
12) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque).
13) Al fine del riconoscimento dell'ente ed al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore e, conseguentemente, l'acquisto della personalità giuridica, i comparenti autorizzano me notaio a compiere tutte le attività necessarie per l'iscrizione dell'ente presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore e delle norme di legge applicabili.
14) Il presente atto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell' art. 82, comma 3, del Codice del Terzo Settore, è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del Codice del Terzo Settore e non è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni ai sensi dell'art. 82, comma 2, del Codice del Terzo Settore.
15) Le spese del presente atto sono a carico della Fondazione.
16) I comparenti, per sè e per i soggetti rappresentati, acquisite le informazioni di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento U.E. n. 679/2016, autorizzano me notaio al trattamento dei dati personali riportati nel presente atto, sia per gli adempimenti connessi all'atto stesso, sia ai fini della normativa antiriciclaggio, secondo quanto previsto dalla legge.
E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto e dello stesso - unitamente a quanto allegato - ho dato lettura, alla presenza delle testimoni, ai comparenti.
Sottoscritto alle ore undici e minuti quindici.
Consta il presente atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano, di due fogli dei quali occupa sei pagine oltre la presente.
F.to Maurizio Viecca
F.to Germano Di Credico
F.to Federico Viecca
F.to Todaro Cosimo Damiano
F.to Luigi Ambrosino
F.to Francesco Fabbiani
F.to Massimiliano Salvatore Michele Tarasconi
F.to Foti Santo
F.to Silvio Ceci
F.to Anna Maria Parisi teste
F.to Daniela Sotgiu teste
F.to Gabriele Iacono notaio L.S.

ALLEGATO A) AL N° 171/101 DI REP.

Repertorio n. 170 =

========== **Procura Speciale** ==========

========== REPUBBLICA ITALIANA ==========

L'anno duemilaventicinque il giorno ventidue del mese di luglio ==========

========== 22 luglio 2025 ==========

In Milano, nella casa in Via Morozzo della Rocca n. 6. ========

Dinanzi a me Dottor Gabriele Iacono, notaio in Cinisello Balsamo, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, ========

alla presenza di: ==========

- Parisi Anna Maria nata a Busto Arsizio il giorno 29 maggio 1961, residente a Milano, Via Broni n. 31 e ==========

- Sotgiu Daniela nata a Milano il giorno 26 marzo 1972, residente a Milano Via Giambellino n. 98, ==========

che intervengono al presente atto quali testimoni, avendo i requisiti di legge, ==========

========== è personalmente comparso il signor: ==========

- **VIECCA EDOARDO** nato a Milano il giorno 28 dicembre 1992, residente in Milano Via Lorenteggio n. 35, codice fiscale VCC DRD 92T28 F205I, cittadino italiano, comparente della cui identità personale io notaio sono certo. ==========

Il comparente nomina suo procuratore speciale il signor **VIECCA MAURIZIO** nato a Milano il giorno 15 aprile 1956, residente in Milano Via Correggio n. 11, codice fiscale VCC MRZ 56D15 F205V, affinché lo stesso, in nome e per conto del comparente mandante, abbia ad intervenire all'atto costitutivo della fondazione di partecipazione ente del terzo settore denominata **"Fondazione Viecca un cuore per Milano ETS"** con sede legale in Comune di Milano e duratura a tempo indeterminato, avente ad oggetto lo svolgimento senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale: ==========

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni ed in particolare quelli finalizzati alla promozione e tutela del diritto alla salute da parte del cittadino (attività prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);==

- ogni iniziativa finalizzata a coadiuvare la realizzazione dell'alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (attività prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), in particolare nel campo della sanità. ==========

La neocostituita Fondazione sarà inizialmente dotata di un patrimonio di Euro 45.400 (quarantacinquemilaquattrocento), dandosi atto che il comparente contribuisce a tale dotazione con l'importo di Euro 50 (cinquanta). ==========
Il comparente mandante conferisce pertanto al nominato procuratore tutti i poteri per il buon espletamento dell'incarico conferitogli, compresi quelli di:==========
- ampliare e meglio specificare l'oggetto e la denominazione;=
- nominare le cariche amministrative, con facoltà sia per il mandante sia per il procuratore di assumere la carica di amministratore; ==========
- nominare i componenti effettivi e supplenti dell'organo di controllo della costituenda fondazione;==========
- accettare la carica di amministratore della costituenda fondazione alla quale il mandante eventualmente sia nominato e rendere le relative dichiarazioni necessarie ai sensi di legge;==========
- stipulare tutte le clausole che riterrà necessarie od opportune e approvare lo statuto; ==========
- effettuare il versamento del fondo di dotazione iniziale della costituenda fondazione e rilasciarne quietanza; ========
- prestare autorizzazioni a compiere tutte le attività necessarie per l'iscrizione dell'ente presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ==========
La presente procura è conferita con espressa facoltà per il Procuratore nominato, ai sensi dell'art. 1395 cod. civ., di contrarre con se stesso, sia in proprio sia come rappresentante di un'altra parte.==========
Il tutto con promessa di rato e valido e da esaurirsi in un unico contesto.==========
Il comparente, acquisite le informazioni di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento U.E. n. 679/2016, autorizza me notaio al trattamento dei dati personali riportati nel presente atto, sia per gli adempimenti connessi all'atto stesso, sia ai fini della normativa antiriciclaggio, secondo quanto previsto dalla legge. ==========

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto e dello stesso, alla presenza delle testimoni, ho dato lettura al comparente. ==========
Sottoscritto alle ore diciotto. ——— =
Consta il presente atto, in parte dattiloscritto da persona

di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano, di un foglio del quale occupa due pagine oltre la presente. ==========

ALLEGATO B AL N. 171/101 DI REP.

STATUTO
Fondazione Viecca un cuore per Milano ETS

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ, OGGETTO, DURATA

Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita la fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Viecca un cuore per Milano - Ente del Terzo Settore" (senza vincoli grafici) o, in forma abbreviata, "Fondazione Viecca ETS" (d'ora innanzi, la "Fondazione"). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Norma Applicabile").

1.3. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.4. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, il concorso dei Partecipanti alla organizzazione e all'attività della Fondazione.

Articolo 2) Sede

2.1. La Fondazione ha sede legale a Milano in Corso Vittorio Emanuele II n. 30 e sede operativa presso l'Ospedale Luigi Sacco, Reparto Cardiologia, a Milano, in Via Giovanni Battista Grassi n. 74.

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3) Scopo

3.1. La Fondazione si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a:

- perseguire il bene comune in materia di tutela del diritto alla salute.

3.2. La Fondazione, svolgendo, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale di cui infra, persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale :

- azione volontaria;
- erogazione gratuita di denaro, beni o servizi;
- mutualità in ambito socio sanitario;

- produzione, miglioramento di servizi e prestazioni in ambito socio-medico-sanitario,
- formazione e ricerca scientifica, universitaria e post universitaria, su specifici temi d'interesse socio sanitario, in presenza e online;
- organizzazione e gestione di attività culturali-artistiche d' interesse medico scientifico o collaterali e a supporto della diffusione e promozione della cultura e di temi socio sanitari, in presenza e online;
- realizzazione, acquisto, vendita e gestione, nell'ambito del conseguimento dell'oggetto sociale, in proprio e/o per conto di terzi, di compendi immobiliari da destinarsi ad attività socio sanitarie ed ogni altra finalità di carattere residenziale, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, alloggi per il personale medico-sanitario, studentati, residenze sociali e protette, residenze post operazione per degenti e parenti;
- promozione e divulgazione di informazioni medico-sanitarie, sia in presenza che online, rivolte alla popolazione generale, con l'obiettivo di favorire la cultura della prevenzione, sensibilizzare sui corretti stili di vita e contrastare le insidie della disinformazione e della malasanità;
- promozione di iniziative e progetti di legge legati all'ambito socio sanitario.

Articolo 4) Oggetto

4.1. La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

1) gli interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni ed in particolare quelli finalizzati alla promozione e tutela del diritto alla salute da parte del cittadino (attività prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
2) ogni iniziativa finalizzata a coadiuvare la realizzazione dell'alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (attività prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), in particolare nel campo della sanità.

4.2. In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, c. 1 CTS. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'organo di amministrazione.

Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti

5.1. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 6) Durata

6.1. La Fondazione ha durata indeterminata.

TITOLO II – PARTECIPANTI

Articolo 7) Definizione di Partecipante

7.1. Sono "Partecipanti" alla Fondazione (al singolare, il "Partecipante") i soggetti che concorrono alla costituzione della Fondazione e i soggetti che, successivamente, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi e fintanto che non si verifichi, ai sensi dello Statuto e della Normativa Applicabile, una causa di cessazione della qualità di Partecipante.

7.2. La qualità di Partecipante è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione del Partecipante (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

7.3. I Partecipanti si articolano nelle seguenti categorie:
a) Partecipanti Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione;
b) Partecipanti Benemeriti, i quali sono i soggetti ammessi quali membri della Fondazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;
c) Partecipanti Ordinari, i quali sono i membri della Fondazione diversi dai precedenti; precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano i Partecipanti, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente ai Partecipanti di qualsiasi categoria.

Articolo 8) Pluralità dei Partecipanti

8.1. La Fondazione presuppone la pluralità dei Partecipanti e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità dei Partecipanti è da considerare come una fattispecie di scioglimento della Fondazione.

Articolo 9) Diritti e obblighi dei Partecipanti

9.1. I Partecipanti hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 10) Ammissione dei Partecipanti

10.1. L'assunzione della qualità di Partecipante consegue all'accoglimento della domanda di ammissione (d'ora innanzi, la "Domanda") proposta dal soggetto che, presentandola, dichiari di condividere le finalità che la Fondazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti della Fondazione nonché la Normativa Applicabile.

10.2. L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

10.3. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

10.4. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

10.5. In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso all'Organo di Controllo, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

10.6. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Partecipante con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

10.7. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione alla Fondazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Articolo 11) Recesso del Partecipante

11.1. Qualunque Partecipante può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dalla Fondazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Partecipante.

11.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto il Partecipante a comunicare il proprio recesso.

11.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

11.4. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte della Fondazione.

11.5. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo al Partecipante anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, il Partecipante che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 12) Esclusione del Partecipante

12.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del Partecipante che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Partecipante o per gravi motivi.

12.2. Qualora il Partecipante per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

12.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata al Partecipante escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

12.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione al Partecipante escluso, i diritti partecipazione del Partecipante medesimo all'organizzazione e all'attività della Fondazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata al Partecipante escluso.

12.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Partecipante a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata al Partecipante escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale:
a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere il Partecipante escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività della Fondazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;
b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, il Partecipante è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;
c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui il Partecipante si trovi.

12.6. Il Partecipante del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Partecipante a causa della deliberazione di esclusione.

TITOLO III – PATRIMONIO ED ENTRATE

Articolo 13) Patrimonio iniziale

13.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo valore è di euro 45.400 (quarantacinquemilaquattrocento).

Articolo 14) Entrate

14.1. La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:
a) il percepimento della Quota Annuale;
b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione;
c) gli apporti dei Partecipanti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dai Partecipanti non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
e) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
i) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 15) Quota iniziale e Quota Annuale

15.1. L'assunzione della qualità di Partecipante è subordinata al previo versamento alla Fondazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, la "Quota Iniziale").

15.2. Ogni Partecipante è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza alla Fondazione, al versamento alla Fondazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, la "Quota Annuale").

15.3. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento relativo alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:
a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;
b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio della Fondazione;
c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dalla Fondazione del Partecipante moroso.

Articolo 16) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

16.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

16.2. La Fondazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Partecipanti, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:
a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

16.3. L'adesione alla Fondazione non comporta per i Partecipanti obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È comunque facoltà del Partecipante di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Articolo 17) Irripetibilità di apporti e versamenti

17.1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 16.2 che precede, qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Partecipante alla Fondazione, non è ripetibile dal Partecipante stesso (o dai suoi eventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso, e in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione del Partecipante dalla Fondazione.

17.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del Partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 18) Incremento del patrimonio

18.1. Il patrimonio della Fondazione si incrementa:
a) per effetto di apporti dei Partecipanti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dai Partecipanti destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione;
d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Articolo 19) Salvaguardia del patrimonio

19.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

19.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

19.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Articolo 20) Divieto di distribuzione

20.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,

amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 21) Patrimoni destinati a uno specifico affare

21.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.

TITOLO IV – SISTEMA DI GOVERNANCE

Articolo 22) Organi

22.1. Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):
a) l'Assemblea dei Partecipanti (d'ora innanzi, la "Assemblea");
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
d) il Segretario Generale del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario Generale");
e) l'Organo di Controllo;
f) il Revisore Legale, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea;
g) il Comitato Esecutivo, qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo.

22.2. Potranno essere istituiti, con delibera assembleare, su proposta del Consiglio Direttivo, e con la relativa disciplina di compiti, composizione, organizzazione dell'attività e interrelazione con gli altri Organi della Fondazioni, i seguenti ulteriori Organi:

- l'Organo di Indirizzo;
- il Comitato Scientifico;
- il Comitato Etico;
- il Comitato di Beneficenza.

22.3. L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Sezione I – Assemblea dei Partecipanti

Articolo 23) Principi generali

23.1. L'Assemblea è l'organo sovrano della Fondazione.

23.2. Ogni partecipante ha diritto di intervenire all'Assemblea.

23.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti i Partecipanti.

23.4. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 24) Competenze dell'Assemblea

24.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

24.2. L'Assemblea inoltre:
a) delinea gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;
b) nomina i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e ne dispone la revoca;
c) nomina l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 25) Convocazione dell'Assemblea

25.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 20% dei Partecipanti o da almeno 20% Consiglieri oppure dell'Organo di Controllo.

25.2. L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia di Milano.

25.3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

25.4. L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza:
a) ai Partecipanti, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro dei Partecipanti;
b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

25.5. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti i Partecipanti, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 26) Presidenza dell'Assemblea

26.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età;

in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Partecipante.

26.2. Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario Generale.

26.3. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'Assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 27) Deliberazioni dell'Assemblea

27.1. L'Assemblea è validamente costituita:
a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà dei Partecipanti;
b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Partecipanti che vi intervengano.

27.2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

27.3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti i Partecipanti che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Partecipanti.

27.4. Ogni Partecipante ha diritto a un voto.

27.5. Ogni Partecipante può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Partecipante che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente della Fondazione. Il numero massimo di deleghe attribuibili a ciascun delegato è stabilito dall'art. 24, terzo comma, CTS.

27.6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Partecipanti presenti, in proprio o per delega.

27.7. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Partecipanti, tanto in prima che in seconda convocazione.

27.8. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

27.9. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

27.10. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando la Fondazione non abbia più di venti Partecipanti), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Partecipanti. In tal caso, è necessario che:
a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui

devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

27.11 I Partecipanti possono intervenire in assemblea anche con la modalità prevista dall'art. 24, comma 4, primo periodo, del CTS.

Sezione II – Consiglio Direttivo, Consiglieri, Comitato Esecutivo

Articolo 28) Competenze del Consiglio Direttivo

28.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione della Fondazione.

28.2. Al Consiglio Direttivo compete di:
a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario Generale e disporne la revoca;
b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
c) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
d) decidere il compimento di qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
e) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
f) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Partecipanti;
g) deliberare in ordine all'esclusione dei Partecipanti;
h) deliberare in ordine al trasferimento della sede della Fondazione nell'ambito del medesimo Comune;
i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

28.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

28.4. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

Articolo 29) Composizione del Consiglio Direttivo

29.1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un numero dispari non inferiore a 3 e non superiore a 11 Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Generale.

29.2. I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Partecipante ovvero che sono indicate da Partecipanti i quali non hanno la natura di persone fisiche.

29.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 30) Compensi per gli incarichi

30.1. A seguito della nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario Generale o a membro del Comitato Esecutivo può essere previsto un compenso, nell'osservanza della Normativa Applicabile.

Articolo 31) Durata della carica

31.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

31.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

31.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato.
Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

31.4. I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 32) Convocazione del Consiglio Direttivo

32.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 20% Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

32.2. La convocazione è effettuata mediante con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

32.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

32.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 33) Deliberazioni del Consiglio Direttivo

33.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

33.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

33.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

33.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore a euro 20.000 (ventimila)) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

33.5. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

33.6. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

33.7. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo e dal Revisore Legale, ai sensi dell'art. 2475-ter del codice civile. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

33.8. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:
a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 34) Responsabilità dei Consiglieri

34.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Articolo 35) Comitato Esecutivo

35.1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri 2 Consiglieri.

35.2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti, dalle medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo.

35.3. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure *ad acta*, *ad negotia* e *ad litei*) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione.

Sezione III – Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale

Articolo 36) Presidente e Vice Presidente

36.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:
a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
e) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, essendone il legale rappresentante;
f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

36.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

36.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche decidere il compimento di atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

36.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 37) Segretario Generale

37.1. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.

37.2. Il Segretario Generale svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti

dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

37.3. Il Segretario Generale cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro dei Partecipanti.

37.4. Il Segretario Generale cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili,
predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Sezione IV – Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 38) Composizione dell'Organo di Controllo

38.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali l'Assemblea attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

38.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

38.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato (tanto quale Controllore Unico, quanto quale Controllore Supplente) un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:
- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

38.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:
- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

38.5. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 39) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

39.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;
c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Articolo 40) Durata in carica dell'Organo di Controllo

40.1. L'Organo di Controllo dura in carica per 3 esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

40.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 41) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

41.1. L'Organo di Controllo:
a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili;
d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, CTS;
f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;
g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie

sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
h) può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del CTS, la revisione legale dei conti; in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

41.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

41.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

41.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

41.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

41.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

41.7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

41.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

41.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

41.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

41.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

41.12. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:
a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di

convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 42) Compenso dell'Organo di Controllo

42.1. A seguito della nomina a membro dell'Organo di Controllo può essere previsto un compenso, nell'osservanza della Normativa Applicabile.

Articolo 43) Esercizio della funzione di revisione legale

43.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 44) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

44.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.

TITOLO V – BILANCI, LIBRI E SCRITTURE

Articolo 45) Esercizi

45.1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 46) Bilancio d'esercizio

46.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 47) Bilancio sociale

47.1. Per ogni esercizio, qualora sia previsto l'obbligo normativo, è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 48) Scritture contabili

48.1. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 49) Libri della Fondazione

49.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:
a) il Libro dei Partecipanti;
b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;
e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

49.2. Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro dei Partecipanti. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

49.3. Il Libro dei Partecipanti e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Partecipante, il quale può estrarne copie, nonché dai membri degli organi della Fondazione. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

49.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. I Partecipanti hanno il diritto di esaminare detto Libro.

49.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie. I Partecipanti hanno il diritto di esaminare detto Libro.

49.6. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Partecipanti e i Consiglieri hanno il diritto di esaminare detto Libro.

TITOLO VI – ESTINZIONE E SCIOGLIMENTO

Articolo 50) Devoluzione del patrimonio

50.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VII – ARBITRATO

Articolo 51) Clausola compromissoria

51.1. Qualunque controversia insorga tra i Partecipanti, tra i Partecipanti e la Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, tra gli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, i Partecipanti e la Fondazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso ai sensi di legge, deve essere rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Milano, che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

51.2. La disciplina procedurale dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano.

51.3. L'arbitrato ha sede e si svolge nel Comune di Milano.

51.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

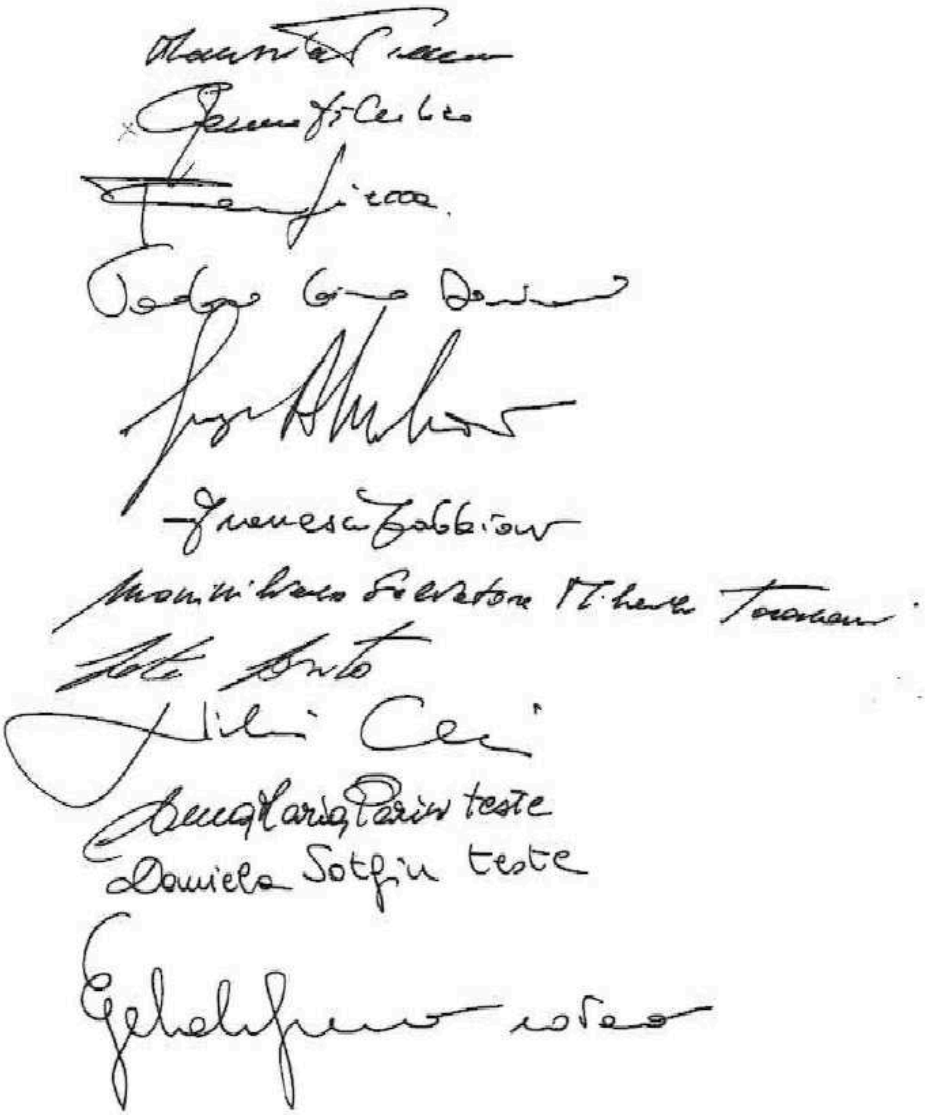

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO RILASCIATA AI SENSI DI LEGGE.